

CAMERA DEI DEPUTATI N. 654
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(LEONE)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MATTARELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont
del 9 ottobre 1963

Seduta del 23 ottobre 1963

ONOREVOLI COLLEGHI! — La catastrofe che ha devastato, la sera del 9 ottobre 1963, rigogliose plaghe delle provincie di Belluno e Udine, ha causato la fulminea, totale distruzione di vari centri abitati e la morte di gran parte delle popolazioni.

Dopo il generoso prodigarsi per i primi soccorsi, dopo le manifestazioni di lutto e di solidarietà che hanno spiritualmente unito l'intera Nazione e hanno visto la nobile partecipazione di numerosi altri Paesi, s'impone ora la soluzione di gravissimi problemi. L'as-

sistenza ai sopravvissuti intesa nel senso più ampio, il loro pronto reinserimento nella vita sociale ed economica, la ricostruzione e la completa rinascita delle zone funestate dalla tragedia costituiscono un dovere profondamente sentito da tutti gli italiani.

Le iniziative che sorgono in ogni parte della penisola testimoniano uno slancio unanime di commozione, di affetto e di volontà operosa: il Governo è sicuro di rendersene interprete sottoponendo al vostro esame un complesso di provvidenze, che vengono qui di seguito illustrate, intese a fronteggiare, nei diversi settori, la situazione risultante dagli accertamenti finora effettuati.

Allo scopo di accelerare la ricostruzione e la rinascita economica e sociale delle zone devastate dal catastrofico evento, vengono in primo luogo disposti cospicui interventi statali sia per quanto concerne i lavori di ripristino delle opere pubbliche, sia per quanto riguarda la ricostruzione degli edifici privati.

L'articolo 1 autorizza la spesa complessiva di lire 10 miliardi, di cui 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso, 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici, 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche connesse con il trasferimento di abitati e 4 miliardi per contributi per la ricostruzione e riparazione di fabbricati di proprietà privata nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene nella provincia di Belluno, e del comune di Erto e Casso nella provincia di Udine.

L'articolo 2 disciplina la riparazione o il ripristino, a cura del Ministero dei lavori pubblici, ed a totale carico, di tutte le opere pubbliche di conto dello Stato, delle opere idrauliche di 2^a, 3^a e 4^a categoria, degli edifici pubblici o di uso pubblico, acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, edifici scolastici, impianti di illuminazione, strade statali, provinciali e comunali e del trasferimento e consolidamento di abitati.

L'articolo 3 stabilisce che i centri abitati da trasferire saranno determinati dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni comunali interessate. Al fine di accelerare l'approvazione dei piani regolatori, che saranno adottati dalle Amministrazioni comunali, è previsto che l'approvazione stessa avvenga con la speciale procedura abbreviativa già adottata per le zone colpite dal terremoto dell'Irpinia del 1962.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

L'articolo 4 disciplina la concessione dei contributi a favore dei proprietari dei fabbricati di proprietà privata (di qualsiasi natura e destinazione) distrutti o danneggiati. Data la gravità della catastrofe è previsto che l'importo del contributo, entro il limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare, sarà commisurato al 100 per cento della spesa occorrente.

L'articolo 5 stabilisce che: a) l'ammontare della spesa occorrente per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati viene determinata, ai fini della concessione dei contributi, sulla base dei prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia; b) il numero delle unità immobiliari del fabbricato ricostruito o riparato non può essere inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti; c) le unità immobiliari ricostruite e, in quanto possibile, quelle riparate devono essere rispondenti alle esigenze del nucleo familiare e, pertanto, essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

Inoltre, viene stabilito che i contributi possano essere accordati purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data notizia al Genio civile e sempreché sia possibile l'accertamento tecnico contabile dei lavori e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

L'articolo 6 prevede la possibilità di ulteriori interventi negli esercizi futuri.

Per venire incontro, poi, alle immediate esigenze di vita dei superstiti, soprattutto dei più bisognosi, con l'articolo 7 si autorizza, per l'esercizio in corso, la spesa di 1 miliardo di lire a carico del bilancio del Ministero dell'interno, da destinare ad interventi di carattere assistenziale e di emergenza.

Nel settore tributario si rende necessaria l'adozione di particolari provvidenze in favore sia delle popolazioni superstiti, sia degli Enti locali.

A tal fine con l'articolo 8 si autorizza il Ministro per le finanze a sospendere, per un periodo di tempo che non potrà andar oltre il 31 dicembre 1964, la riscossione di tutti i tributi erariali, comunali e provinciali.

Con l'articolo 9 si dispone l'intervento straordinario dello Stato per l'erogazione, agli Enti locali interessati, di contributi, in aggiunta a quelli previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56, al fine di consentire il pareggio economico del proprio bilancio.

Inoltre con lo stesso articolo si prevede la possibilità dell'assunzione di mutui per il disavanzo economico eventualmente non coperto dai suddetti contributi.

Allo scopo di assicurare il pagamento delle competenze al personale per il funzionamento dei pubblici servizi, l'articolo 10 prevede, altresì, la possibilità per il Ministero dell'interno di disporre a favore degli Enti locali anticipazioni sui contributi anzidetti.

Per le provvidenze ora illustrate che interessano le amministrazioni provinciali e comunali, viene stanziata nel bilancio del Ministero dell'interno la somma complessiva di 900 milioni di lire, ripartita in tre esercizi finanziari (articolo 11).

Nel settore dell'industria, commercio e artigianato, si è ritenuto di dover prevedere speciali interventi che tenessero conto delle caratteristiche della catastrofe del Vajont e della necessità di consentire che la ricostituzione delle attività economiche possa avvenire non soltanto *in loco*, ma anche in altre zone delle province di Belluno e di Udine o nelle province limitrofe.

Pertanto, gli articoli dal 12 al 15 dispongono la concessione di un contributo a fondo perduto dello Stato, ammontante al 20 per cento del danno accertato e da corrispondersi in base agli stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione dei nuovi impianti o della ricostituzione delle scorte, accertati dall'Ufficio tecnico erariale; nonché il finanziamento, con garanzia dello Stato, nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa. La differenza del tasso di interesse è posta a carico dello Stato.

Tali provvidenze sono concesse alle imprese industriali, commerciali e artigiane che siano state distrutte o danneggiate a seguito degli eventi o costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati dai territori dei comuni considerati dall'articolo 1 nel termine di due anni dall'entrata in vigore della legge.

I contributi sono concessi dal Prefetto della provincia con proprio decreto e a tal fine il Ministero dell'industria e commercio provvede a mettere a disposizione del prefetto i fondi occorrenti.

L'articolo 16 prevede la concessione, a favore delle imprese che hanno già contratto mutui in base a leggi speciali, di una moratoria di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso, nonché l'assunzione dell'onere degli interessi per tale periodo da parte dello Stato.

Con l'articolo 17, al fine di facilitare le imprese nella ripresa delle rispettive attività,

viene stabilito che tutte le autorizzazioni commerciali e prefettizie per la vendita di merci al pubblico, nonché le licenze di polizia possono essere rilasciate con il solo accertamento della preesistente autorizzazione.

Gli articoli 18 e 19 dettano le necessarie norme di applicazione stabilendo che il Ministero del tesoro è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, e che con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti o le aziende di credito. Dette convenzioni sono necessarie per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 12 e per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria.

Per tutte le provvidenze statali relative a questo settore, con l'articolo 20 viene prevista una spesa complessiva di duemilasettecentoquaranta milioni ripartita in più esercizi finanziari.

Per il settore agricolo si è ritenuto di disporre una speciale autorizzazione di spesa di 500 milioni di lire al fine di consentire la applicazione, nei detti comuni, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, che, per la molteplicità delle provvidenze contemplate, permettono di attuare un aiuto efficace di fronte alle varie esigenze delle aziende danneggiate. Nella citata legge è, infatti, prevista, accanto ad elevate contribuzioni nelle spese occorrenti per la ricostituzione delle diverse specie di beni distrutti, anche la possibilità di erogare a favore dei danneggiati una somma pari all'80 per cento del valore del terreno, nei casi — purtroppo numerosi — in cui questo non sia più ripristinabile, perché asportato dalla violenza delle acque. Con l'articolo 21 del disegno di legge, tale provvidenza viene resa applicabile, in questa occasione, anche a favore dei proprietari non coltivatori diretti.

Si è inteso poi favorire la ripresa dell'attività agricola da parte dei coltivatori diretti che, in conseguenza dell'evento calamitoso, siano costretti a trasferirsi in altre località.

A tal fine, l'articolo 22 autorizza la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina a rateizzare in 40 annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni da essa venduti a tali coltivatori e ad assumere a proprio carico gli altri oneri accessori di queste vendite. Ovviamente nulla è innovato per quanto concerne le procedure che la Cassa deve osservare in ordine al reperimento e all'acquisto dei terreni.

La sciagura del Vajont ha anche privato della fonte di sostentamento molti lavoratori

della zona: è sembrato doveroso che lo Stato, nel momento in cui si volge ad alleviare in qualche misura i danni dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, provveda altresì con un intervento di carattere straordinario a favore dei lavoratori colpiti.

L'articolo 23 prevede pertanto che ai lavoratori che risultavano occupati nei comuni colpiti dalla sciagura, ovvero privi di occupazione ed iscritti ai relativi Uffici di collocamento, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località entro trenta giorni dalla data dell'evento, sia concessa, per la durata massima di quattro mesi, una indennità speciale di disoccupazione — di misura superiore e di più larga esigibilità rispetto alla indennità normale di disoccupazione alla quale si surroga (articolo 24) — pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità sono corrisposti anche gli assegni familiari.

Un particolare beneficio è previsto anche per i lavoratori rioccupati in considerazione delle spese e del disagio che devono sostenere per il trasferimento in altra località o comunque per la loro nuova sistemazione; ad essi viene accordata, con l'articolo 25, una speciale indennità di nuova sistemazione, che costituisce un chiaro incentivo alla rioccupazione, pari

alla metà dell'indennità spettante in caso di disoccupazione. A detti lavoratori viene anche riconosciuta la precedenza nell'avviamento al lavoro.

L'onere finanziario di tali interventi viene posto a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (articolo 26).

Particolari disposizioni di favore sono dettate, infine, per la ricostituzione dei documenti assicurativi andati perduti a causa del disastro (articolo 27).

Negli articoli 28 e 29 sono dettate alcune disposizioni di carattere generale. In particolare vengono estese a tutti gli atti che saranno posti in essere nell'attuazione del provvedimento le esenzioni ed agevolazioni tributarie previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvidenze a favore delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Viene altresì espressamente fatto salvo ogni diritto di rivalsa dello Stato e dei terzi nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

L'onere complessivo per l'esercizio finanziario in corso è previsto in 12.520 milioni di lire cui si farà fronte mediante una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento di unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio (articolo 30).

DISEGNO DI LEGGE

OPERE PUBBLICHE ED ABITATI

ART. 1.

Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe della diga del Vajont in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene della provincia di Belluno e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi di cui:

1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136;

2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici;

3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche connesse con il trasferimento degli abitati;

4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata.

La spesa di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1963-64.

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, n. 2:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonché dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati;

c) alle opere di riparazione e di ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di cimiteri ed altre opere igieniche, di impianti di illuminazione, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di chiese parrocchiali succursali ed assimilate e relative case canoniche, di strade statali, provinciali, comunali e vicinali, nonché di edifici adibiti ad uso di culto e di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nel decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 maggio

1947, n. 349, ratificato con legge 10 agosto 1950, n. 784;

d) al trasferimento e consolidamento di abitati.

ART. 3.

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentite le Amministrazioni comunali interessate, determinerà i centri abitati che dovranno essere trasferiti.

I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma 5°, 6° e 7°, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore è a totale carico dello Stato.

I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.

ART. 4.

Nei comuni indicati all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi nella spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, col limite massimo di lire 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata.

Detti contributi saranno commisurati entro tale limite, al cento per cento della spesa per la ricostruzione o riparazione di ciascuna unità immobiliare.

ART. 5.

Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia.

Il fabbricato ricostruito o riparato deve essere composto da unità immobiliari in numero non inferiore a quello delle unità immobiliari preesistenti.

In ogni caso le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità im-

inmobiliari riparate — devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria, entro il limite dell'articolo 2.

I contributi previsti dalla presente legge possono essere concessi purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile e questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento stesso.

La concessione dei contributi di cui all'articolo precedente è demandata ai competenti provveditori regionali alle opere pubbliche.

ART. 6.

Con la legge di bilancio saranno annualmente determinate, per il prossimo triennio, le somme necessarie per gli ulteriori interventi in attuazione dei precedenti articoli della presente legge.

INTERVENTI ASSISTENZIALI

ART. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1963-64, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DI TRIBUTI — INTEGRAZIONI A FAVORE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei comuni delle province di Belluno ed Udine indicati all'articolo 1 della presente legge.

La durata del periodo di sospensione non potrà essere protratta oltre il 31 dicembre 1964.

ART. 9.

Alle amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di cui all'articolo 1 possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1965, contributi integrativi, da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

A favore degli Enti stessi potrà essere autorizzata l'assunzione di mutui, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e delle norme contenute nella legge 14 marzo 1961, n. 174, per far fronte al disavanzo economico non coperto dai predetti contributi.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1963 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1964 e 1965 degli enti interessati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

ART. 10.

Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, è autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

Di tali anticipazioni sarà tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

ART. 11.

Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 è autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, da ripartirsi come appresso:

esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni;

esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI
E ARTIGIANE

ART. 12.

Alle imprese site nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1 della presente legge, che intendano riattivare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13, possono essere concessi:

a) un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 20 per cento da corrispondersi in base a stati di avanzamento della riattivazione, della ricostruzione, della installazione del nuovo impianto e ricostituzione delle scorte accertate dall'Ufficio tecnico erariale;

b) un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento comprensivo delle spese, ammortizzabile in 15 anni, occorrente per la ricostituzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario.

ART. 13.

Le provvidenze previste dal precedente articolo 12 sono concesse per la riattivazione o ricostruzione degli impianti e laboratori danneggiati o distrutti o per l'installazione di nuovi impianti, nonché per la ricostituzione delle scorte.

Le provvidenze si applicano altresì a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane che sono costrette a trasferirsi a seguito dello sgombero degli abitati nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La ricostruzione e la installazione di un nuovo impianto può avvenire anche in località diversa da quella originaria purché nel territorio della stessa provincia o di provincia limitrofa.

ART. 14.

L'entità del danno subito da ciascuna impresa o la necessità del trasferimento, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dal precedente articolo 12 è accertata dal Prefetto della provincia, sentita una Commissione presieduta dall'Intendente di finanza e composta dal Capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dal Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

ART. 15.

I contributi di cui all'articolo 12, lettera a), sono concessi dal Prefetto con proprio decreto e corrisposti dall'Intendente di finanza mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento.

ART. 16.

A favore delle imprese di cui all'articolo 12 è concessa la moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento dell'evento catastrofico per i finanziamenti concessi, in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

ART. 17.

I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie per la vendita di merci al pubblico i quali, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, intendano trasferire in altra zona della provincia o in una provincia limitrofa il proprio esercizio potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento della preesistente autorizzazione.

La stessa norma si applica alle attività soggette a licenze di polizia.

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui all'articolo 12, entro il limite complessivo di lire quattro miliardi.

ART. 19.

Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra lo Stato e gli istituti e le aziende di credito:

a) per consentire agli stessi di concedere finanziamenti alle imprese danneggiate al tasso di interesse previsto dall'articolo 12;

b) per il pagamento degli interessi durante il periodo di moratoria previsto dall'articolo 16.

ART. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 12, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'industria e commercio in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1963-1964 e di lire 600 milioni per l'esercizio 1964-1965.

Per la concessione del contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 12 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 100 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1977-78.

Per il pagamento degli interessi di moratoria di cui all'articolo 19, lettera *b*), è autorizzata la spesa di lire 40 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, in ragione di lire 20 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65.

AZIENDE AGRICOLE

ART. 21.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'applicazione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole ricadenti nei Comuni indicati all'articolo 1 della presente legge danneggiate dalla anzidetta calamità.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 739 si applica anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e delle somme di cui allo stesso articolo 1 provvedono gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio, ai quali gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta libera entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a ratizzare in quaranta annualità, senza interessi, il prezzo dei terreni da essa venduti ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamità, siano costretti a trasferire altrove la propria attività professionale.

La Cassa è altresì autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite.

La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma è attestata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

LAVORATORI SUBORDINATI

ART. 23.

Ai lavoratori che, alla data del 9 ottobre 1963, risultavano occupati alle dipendenze di terzi nei Comuni indicati all'articolo 1 ovvero privi di occupazione ed iscritti all'Ufficio di collocamento di detti Comuni, nonché ai lavoratori che siano rimpatriati nelle medesime località entro trenta giorni dalla data suindicata, è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei Comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente.

Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti, a carico della relativa Cassa, gli assegni familiari nella misura normale.

ART. 24.

L'indennità speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo è attribuita per la durata massima di quattro mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed è corrisposta a rate mensili anticipate.

L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennità speciale le vigenti disposizioni sull'indennità ordinaria di disoccupazione.

ART. 25.

I lavoratori di cui all'articolo 23 possono iscriversi, senza cambiare la propria residenza, nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune.

Nell'ipotesi di richiesta numerica essi sono avviati al lavoro con precedenza rispetto agli altri iscritti nelle liste di collocamento salvo il disposto dell'articolo 15, penultimo capoverso, della legge 29 luglio 1949, n. 264.

In caso di rioccupazione, ai lavoratori contemplati nell'articolo 23 è corrisposta dal datore di lavoro, salvo il rimborso da parte della gestione speciale di cui all'articolo seguente, una indennità di nuova sistemazione pari alla metà della indennità speciale spettante in caso di disoccupazione, per la medesima durata e con la medesima decorrenza previste per quest'ultima.

ART. 26.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli 23 e 25 è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

ART. 27.

Le tessere e i documenti assicurativi perduti in occasione dell'evento catastrofico di cui all'articolo 1 sono ricostituiti, a richiesta del datore di lavoro, dei titolari o dei superstiti di questi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ricostituirà le tessere sulla base delle risultanze dei propri atti di ufficio e delle dichiarazioni dei richiedenti, previo parere favorevole dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Per il conseguimento delle prestazioni previdenziali il certificato di morte può essere sostituito da un certificato provvisorio dell'Autorità comunale attestante la scomparsa in dipendenza dell'evento contemplato al primo comma.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

ART. 28.

Per gli atti ed i contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

ART. 29.

Resta salvo ed impregiudicato ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

ART. 30.

All'onere di lire 12.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 31.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.